

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la partecipazione del Cantone
alla « Fondazione pro San Gottardo » con una quota di Fr. 150.000,—

(del 25 gennaio 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ha provocato emozione nell'opinione pubblica la notizia che, avendo il proprietario dell'Ospizio del San Gottardo, signor Emanuele Lombardi, deciso di mettere in vendita l'ospizio, si prospettava una cessione a gruppi stranieri non essendovi acquirenti svizzeri. Di questo allarme si è avuta eco anche in Gran Consiglio attraverso l'interpellanza presentata nella seduta dell'11 ottobre 1971 dall'on. Generali e da altri 8 deputati, con la quale si invitava il Consiglio di Stato a studiare la possibilità di un acquisto. Già il 30 settembre 1971 il Consiglio di Stato aveva fatto eseguire un sopralluogo e un primo accertamento della situazione.

Il complesso comunemente denominato appunto Ospizio del San Gottardo che sorge sulla sommità del passo omonimo, è in realtà costituito da vari edifici, per circa 16.000 m² distribuiti su un'area di circa 6.000 m².

L'albergo vero e proprio, « Monte Prosa » è sistemato in un edificio che dispone di 30 letti e di una grande sala che può ospitare un centinaio di persone.

Il personale dell'albergo e i proprietari sono alloggiati in un secondo edificio, « dépendance » al cui pian terreno si trovano l'ufficio postale e un chiosco. Si tratta di una solida costruzione, la prima del ricostruito ospizio, eretta nel 1834 dal governo del Canton Ticino, subito dopo l'apertura della strada carrozzabile del passo, e ceduta pochi anni più tardi, nel 1841, alla famiglia Lombardi.

In un terzo edificio sono sistemati gli uffici del Touring Club e in un quarto il lavatoio dell'albergo con altri servizi ausiliari.

Un quinto edificio a tre piani, occupati da camere cui è annessa una cappella, sorge presumibilmente sul sedime dell'antico ospizio di cui si hanno documenti che risalgono al XIV secolo.

Nel complesso non vi sono elementi aventi un valore monumentale. Solo nella cappella, di origine antica, ma profondamente rimaneggiata, si può menzionare un dipinto su tavola rappresentante San Gottardo e Sant'Antonio da Padova. Nella navata è murata un'acquasantiera in granito seicentesca, con tazza baccellata e scolpita all'interno della coppa, con i simboli della passione. Quello che un tempo costituiva l'ospizio del San Gottardo, condotto da padri cappuccini, fu distrutto in seguito a saccheggi (armata Suvarov), incendi e incuria.

L'ospizio invece ha un suo valore per il significato che assume per il nostro paese il passo del San Gottardo. Il passo del San Gottardo, posto lungo quella che fu definita un tempo « la via delle genti », ha congiunto nei secoli il nord dell'Europa, operoso e dinamico, dove già nel XIV secolo si manifestavano i segni premonitori del suo sviluppo commerciale e industriale, con le fertili pianure del sud e l'Italia tutta, già impregnata di quello spirito rinascimentale, grande non solo per le arti e le scienze, ma anche per aneliti di libertà e di emancipazione.

Non a caso lungo questa strada sono nati i movimenti di indipendenza determinanti per il sorgere della vecchia Confederazione. Anche avvenimenti storici recenti hanno legato ticinesi e confederati al San Gottardo, per il suo significato dal profilo della difesa nazionale sia durante la prima sia durante la seconda

guerra mondiale. L'ospizio rappresenta in un certo qual senso il simbolo del San Gottardo.

E' da rilevare che, in base al decreto federale 23 marzo 1961 concernente l'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, poteva essere impedita, trattandosi di zona in vicinanza di opere militari, la vendita a stranieri. Una chiara dichiarazione in tal senso è stata fatta dal Consiglio federale il 20 ottobre 1971. Tuttavia rimaneva il rischio di operazioni portanti indirettamente allo stesso risultato e comunque non era risolto il problema della conservazione e destinazione dell'ospizio.

Per un intervento del Cantone potevano essere prospettate le seguenti vie:

- l'acquisto in proprio dell'ospizio;
- la partecipazione ad una fondazione costituita ad hoc per la conduzione dell'ospizio.

La prima soluzione doveva essere subito scartata in quanto avrebbe posto a carico del Cantone una spesa eccessiva, sproporzionata al fine da raggiungere. Ciò è stato subito rilevato in Gran Consiglio dal rappresentante del Consiglio di Stato rispondendo alla citata interpellanza il 3 novembre 1971.

Restava la seconda soluzione, considerata la migliore per raggiungere il fine prefisso. In questa direzione si è mossa la Lega svizzera per la difesa del patrimonio nazionale (Heimatschutz).

Un accordo di base si è delineato nella seduta svoltasi ad Airolo il 10 novembre 1971, anche per la decisione presa dall'Autorità federale di partecipare all'operazione con un contributo di Fr. 500.000,—.

Sono state poste le basi giuridiche della fondazione, che ha lo scopo di « salvaguardare l'ambiente del Passo del San Gottardo e l'Ospizio, testimonianza nazionale della nostra storia ed espressione della libertà e dell'indipendenza svizzera ».

L'amministrazione della fondazione sarà affidata a un Consiglio di fondazione di almeno 15 membri.

Le trattative svolte con il proprietario hanno portato ad un accordo sulla cifra di Fr. 1.175.000,—.

Alla « Fondazione pro San Gottardo » è già stata assicurata la partecipazione dei seguenti enti:

- a) Confederazione con una quota di Fr. 500.000,— (decisione 25 novembre 1971 del Dipartimento federale dell'interno, a' sensi dell'art. 15 della legge federale del 1. luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio);
- b) Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale e Lega svizzera per la protezione della natura con una quota di Fr. 100.000,—;
- c) Comune di Airolo con una quota di Fr. 50.000,—;
- d) Canton d'Uri con una quota di Fr. 10.000,—.

La somma non coperta dalle prestazioni sopra indicate e dalla partecipazione del Canton Ticino dovrà essere ottenuta con sottoscrizione di quote della fondazione (almeno di Fr. 200,— per le persone fisiche e almeno Fr. 1.000,— per le persone giuridiche e per gli enti di diritto pubblico) e con un'azione su scala nazionale per raccolta di fondi.

Il Canton Ticino, sul cui territorio giurisdizionale si trova l'ospizio, non può sottrarsi al dovere di partecipare all'azione. Nel determinare la misura della sua partecipazione si deve tener conto, per la fondamentale esigenza di una razionale politica di spesa pubblica, delle limitate possibilità finanziarie del Cantone e degli imponenti impegni che devono e dovranno essere prossimamente assunti. E' in particolare da rilevare che le esigenze di una moderna politica di sistemazione del territorio, di conservazione delle bellezze naturali e del paesaggio, di conservazione di monumenti storici, richiederanno presto ingenti spese, indispensabili per la salvaguardia di oggetti direttamente minacciati nella loro integrità, per inter-

venti quindi a carattere prioritario. Riteniamo perciò di fissare in Fr. 150.000,— la prestazione del Cantone.

Per le esposte ragioni vi chiediamo di dare la vostra adesione all'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
sulla partecipazione del Cantone Ticino
alla « Fondazione pro San Gottardo » con una quota di Fr. 150.000,—
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 25 gennaio 1972 n. 1790 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Allo scopo di permettere l'acquisto del complesso denominato Ospizio del San Gottardo e garantirne la continuazione dell'esercizio, è accordato un credito di Fr. 150.000,— per la partecipazione del Cantone Ticino alla Fondazione pro San Gottardo.

Art. 2. — La spesa va a carico della parte straordinaria del bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

